

LE CONFERENZE EPISCOPALI NEL MOTU PROPRIO APOSTOLOS SUOS

1. Il contesto generale del documento. — 2. L'assetto teologico delle conferenze episcopali, tra collegialità episcopale e governo personale del vescovo. — 3. Le dichiarazioni dottrinali delle conferenze episcopali. — 4. La natura giuridica delle conferenze episcopali. — 5. Alcune considerazioni di carattere organizzativo.

1. *Il contesto generale del documento.*

In data 21 maggio 1998 è stato pubblicato dalla Santa Sede l'atteso documento sulla natura teologica e giuridica delle conferenze episcopali⁽¹⁾. La forma di *motu proprio* pontificio scelta per la promulgazione, oltre ad indicare l'autorità da cui procede l'atto legislativo, in se stesso considerato, rileva anche una volontà in qualche modo innovativa dell'ordinamento giuridico della Chiesa, come effettivamente risulta dal testo⁽²⁾.

Il *motu proprio* si presenta come adempimento degli auspici formulati dall'Assemblea generale straordinaria del Sinodo dei vescovi del 1985 — cfr. *motu proprio Apostolos Suos*, n° 24 (in seguito AS) — di determinare meglio la natura teologica e giuridica delle conferenze episcopali⁽³⁾. Tuttavia, com'è stato precisato⁽⁴⁾, il nuovo do-

(1) Cfr. AAS 90 (1998) 641-658; per il testo italiano, vedi «L'Osservatore Romano» del 24 luglio 1998, pp. 1, 4.

(2) Per gli interventi del Prefetto della Congr. per la Dottrina della Fede, del Presidente del Consiglio delle conferenze episcopali Europee, del Presidente del Pont. Cons. per l'Interpretazione dei Testi legislativi e del Segretario della Congr. per i Vescovi, nell'atto di presentazione del documento, cfr. «L'Osservatore Romano» del 24 luglio 1998, pp. 1, 4, 6-7.

(3) Cf. *Synodus episcoporum, Relatio finalis*, II C 5 e 8.b, del 7 dicembre 1985, in «L'Osservatore Romano» 10 dicembre 1985, pp. 6-7. «Poiché le conferenze episcopali sono tanto utili, anzi necessarie, nell'odierno lavoro pastorale della Chiesa, si auspica che venga più ampiamente e profondamente esplicitato lo studio dello "status" teologico e

cumento non ha la pretesa di voler precludere in materia ulteriori chiarificazioni teologiche o giuridiche in linea di continuità dottrinale col Magistero ecclesiastico.

Il testo è il risultato di tredici anni di lavori svolti all'interno di diverse commissioni, nonché di una vasta consultazione dell'episcopato universale. Com'è stato ricordato nell'atto di presentazione del documento⁽⁵⁾, all'indomani del Sinodo del 1985 il Santo Padre affidò lo studio della questione ai dicasteri romani competenti in materia⁽⁶⁾, costituendosi un gruppo interdicasteriale di studio che predispose nel 1987 un «Instrumentum laboris» sullo «Status teologico e giuridico delle conferenze episcopali» in seguito inviato alle conferenze episcopali con richiesta di parere consultivo⁽⁷⁾. La risposta sostanzialmente critica a questa bozza⁽⁸⁾, motivò — in seguito alle riunioni della commissione appositamente costituita — l'abbandono del testo e la decisione di prepararne una nuova stesura, che venne redatta ancora nell'ambito della Congr. per i Vescovi. Questo secondo documento, sottoposto negli anni successivi al parere di vescovi ed esperti, venne af-

soprattutto il problema della loro autorità dottrinale, tenendo presente quanto è scritto nel decreto conciliare *Christus Dominus* n. 38 e nel Codice di diritto canonico cann. 447 e 753» (ibid., II C 8.b).

(4) «Sarebbe quindi errato attribuire al presente documento pontificio lo scopo di precludere ulteriori chiarificazioni teologiche, nella linea della fedeltà e della continuità dottrinale con l'insegnamento del magistero» (Intervento del Prefetto della Congr. per la Dottrina della Fede, loc. cit. p. 1).

(5) Cfr. Intervento di mons. Francesco Monterisi, Segretario della Congr. per i Vescovi, loc. cit. p. 7.

(6) Nel maggio 1986 venne affidato l'esame della questione alla Congr. per i Vescovi, in collaborazione con le Congr. per le Chiese Orientali e per l'Evangelizzazione dei Popoli, e con lo specifico apporto della Segreteria generale del Sinodo dei vescovi, e della Congr. per la Dottrina della Fede.

(7) Il testo è stato pubblicato, tra l'altro, su «Enchiridion Vaticanum», 10, pp. 1286-1305. Per l'analisi critico, vedi J. MANZANARES, *Reflexiones sobre el documento «Estatuto teológico y jurídico de las conferencias episcopales»*, in «Revista española de derecho canónico» 46, 1989, pp. 189 ss.

(8) «Giunsero complessivamente 47 risposte di Conferenze Episcopali, in buona parte dall'Europa e dalle Americhe. Pervennero anche 63 risposte di singoli Vescovi: 15 dall'America settentrionale, 17 dall'America meridionale, 30 dall'Europa e 1 dall'Oceania» (Intervento di F. MONTERISI, loc. cit., p. 7); vedi anche A. ANTÓN, *La lettera apostolica 'Apostolos suos' di Giovanni Paolo II*, in «La Civiltà Cattolica», I, 1999, pp. 119 ss. Sulla risposta dell'episcopato alla bozza di documento, vedi J. MANZANARES, *Las conferencias episcopales. Entre la inquietud y la esperanza*, in «Magister canonistarum», Salamanca, 1994, pp. 85 ss.

fidato nel 1996 alla Congr. per la Dottrina della Fede come base per la redazione di un nuovo e definitivo testo di cui è frutto il presente *motu proprio* pontificio.

Come era prevedibile, il *motu proprio Apostolos Suos* si colloca in una prevalente prospettiva di carattere dottrinale ecclesiologico (benché, come vedremo, non manchino le conseguenze giuridiche di rilievo), e con il fondamentale scopo — d'altronde richiesto dal Sinodo del 1985 — di formulare chiarimenti circa la rilevanza dei pronunciamenti dottrinali delle conferenze episcopali e di stabilire in argomento regole certe di attuazione. Il documento ha voluto, inoltre, delimitare il proprio ambito di applicazione — e quindi, la portata immediata della relativa riflessione dottrinale — alle sole conferenze episcopali sorte in epoca moderna nella Chiesa latina ed alle analoghe assemblee inter-rituali regolate sulla base del can. 322 § 4 CCEO, costituite di recente in luoghi in cui vi sono più Chiese « sui iuris »⁽⁹⁾. Come segnalato dalla nota n° 1 del *motu proprio*, esso non riguarda, invece, i Sinodi dei vescovi che governano le Chiese orientali patriarcali e arcivescovili maggiori⁽¹⁰⁾; una esclusione questa di per se significativa, se considerata soprattutto in prospettiva ecumenica, che preannuncia la linea dottrinale che seguirà poi il documento per parlare appunto delle conferenze episcopali.

Il *motu proprio Apostolos Suos* è quindi da ritenere un contributo dottrinale alla riflessione generale sul peculiare « modo di governare » la Chiesa instaurato dopo il Concilio Vaticano II a livello sovra-diocesano, principalmente, ma non da solo (il discorso è, infatti, di applicazione più generale), per mezzo della nuova configurazione conferita alle conferenze episcopali nazionali⁽¹¹⁾. Si tratta an-

⁽⁹⁾ La norma del CCEO fa seguito ai suggerimenti conciliari contenuti in CD, 37-38, 6 e in OE, 4. Di fatto, per quanto riguarda la presa di decisioni, il can. 322 § 4 CCEO segue da vicino le prescrizioni del can. 455 §§ 1-2 CIC, ad eccezione del modo di determinare l'ambito di attribuzione, e della richiesta di successiva « approbatio » anziché « recognitio » da parte della Santa Sede. Per un concreto esempio di attuazione del can. 322 CCEO, vedi gli Statuti dell' *Assemblea degli ordinari cattolici di Terra Santa*, del dicembre 1991, in « *Ius Ecclesiae* » 6, 1994, pp. 832 ss., e commento di M. Brogi in *ibid.*, 836 ss.

⁽¹⁰⁾ Cfr. cann. 102 ss; 152, 153 CCEO.

⁽¹¹⁾ Sulle modifiche apportate dal Concilio Vaticano II all'istituto delle conferenze episcopali, vedi vedi J.I. ARRIETA, *Conferenze episcopali e vincolo di comunione*, in « *Ius Ecclesiae* » 1, 1989, pp. 3 ss. Per la considerazione generale dell'istituto, anche in prospettiva storica, vedi G. FELICIANI, *Le conferenze episcopali*, Bologna, 1974. Per la

che di una riflessione di carattere strutturale a proposito delle conferenze stesse, che però va contestualizzata assieme al fenomeno generale di forte decentramento subito dalla Chiesa come conseguenza degli sviluppi teologici sulla sacramentalità dell'episcopato.

Il ruolo acquisito in questi ultimi trent'anni dalle conferenze episcopali nazionali nella vita e nel governo pastorale della Chiesa latina risulta, infatti, inspiegabile se non si tiene conto della nuova posizione giuridica — dell'aumento, in pratica, dell'ambito della loro potestà — assunta dai vescovi diocesani a partire dal Vaticano II, e della conseguente necessità di questi di giungere a forme di coordinamento e raccordo in ambiti geografici pastoralmente omogenei. In seguito ad una siffatta trasformazione che, tutto sommato, è stata portata a termine appena pochi anni fa, le conferenze episcopali appaiono in ogni paese, soprattutto e principalmente, come necessarie istanze di equi-coordinamento dei vescovi nel governo pastorale delle rispettive Chiese; e in tale senso, come organizzazioni da considerare prevalentemente, più che come istanze gerarchiche, nella logica cioè dell'esercizio del potere di governo, come strumenti di necessario ausilio mutuo tra i «pastori» dello stesso ambito geografico nell'esercizio delle loro funzioni. Per ciò, non dovrebbe destare troppa meraviglia che la novità dell'istituto e la complessità dei rapporti pongano inizialmente un genere di problemi che solo con il tempo sarà possibile appianare.

2. *L'assetto teologico delle conferenze episcopali, tra collegialità episcopale e governo personale del vescovo.*

Il *motu proprio Apostolos Suos* segue da vicino la teologia dell'episcopato dell'ultimo Concilio Ecumenico. Più concretamente, il testo sviluppa il discorso riguardante i rapporti tra vescovo, collegio episcopale, e riunioni episcopali a carattere regionale, ponendosi in linea di stretta continuità tematica con la lettera *Communiois notio* della Congr. per la Dottrina della Fede, su alcuni aspetti della Chiesa intesa come comunione⁽¹²⁾. Anche in questo caso, è ricorrente n

trattazione generale dell'istituto, tenendo anche conto della dottrina più recente, v. J.I. ARRIETA, *Diritto dell'organizzazione ecclesiastica*, pp. 491 ss., Milano, 1997.

(12) Cfr. Congr. per la Dottrina della Fede, Lettera *Communiois notio*, del maggio 1992, AAS 85 (1993) 838-850; per completezza, vedi anche in argomento il sivo «La Chiesa come comunione. A un anno dalla pubblicazione della Lettera "C

documento, come antitesi, la concezione di base trinitaria che fa propria l'ortodossia (in parte, suffragata anche da autori cattolici⁽¹³⁾) per delineare nella Chiesa un modo di rapportarsi i fattori di unità e di pluralità⁽¹⁴⁾, diverso da quello proposto dalla teologia cattolica in termini di mutua interiorità tra la Chiesa universale e la Chiesa particolare e, quindi, con risultati nettamente diversi nel modo di concepire gli organismi episcopali a carattere regionale⁽¹⁵⁾.

Il documento situa il fenomeno delle conferenze episcopali sullo stesso piano dottrinale della tradizione dei concili particolari e di altre analoghe riunioni dei vescovi di Chiese legate da comuni tradizioni di vita cristiana (per esempio, le provincie ecclesiastiche), nel contesto sempre degli strumenti, organismi e mezzi adoperati lungo la storia nel compimento della missione episcopale, i quali « manifestano la comunione e la sollecitudine per tutte le Chiese e prolungano la vita stessa del collegio degli Apostoli » (AS n° 3). In tale prospettiva, pur aggiungendo come singolarità propria il carattere stabile, le conferenze episcopali non rappresenterebbero una manifestazione dell'*affetto collegiale* tra i vescovi sostanzialmente diversa ai restanti strumenti usati a questo scopo lungo la storia; caso mai, le conferenze porrebbero in tale prospettiva alcune specifiche novità (e anche alcune difficoltà nuove) di carattere strutturale ed operativo.

Il nucleo portante del ragionamento dottrinale sviluppato dal *motu proprio*, sostanzialmente contenuto nel capitolo secondo, po-

munionis notio" della Congr. per la Dottrina della Fede», in «L'Osservatore Romano», 23 giugno 1993, pp. 1 e 4; anche in «Ius Ecclesiae» 5, 1993, pp. 839 ss.

⁽¹³⁾ Per una sintesi delle posizioni dottrinali in argomento, vedi J. FORNÉS, *Naturaleza sinodal de los Concilios particulares y de las conferencias episcopales*, in «La synodalité. La participation au gouvernement dans l'Église. Actes du VII congrès international de Droit canonique», Paris, Unesco, 21-28 septembre 1990, in «L'année canonique», hors série, 1992, I, pp. 305 ss.

⁽¹⁴⁾ In questa prospettiva, di analisi comparativa della dottrina cattolica con quella ortodossa, sono di particolare utilità gli studi compiuti da A. GARUTI, *Il Papa Patriarca d'Occidente? Riflessioni sull'origine del titolo*, in «Antonianum» 60, 1985, pp. 42 ss.; IDEM, *Il Papa Patriarca d'Occidente? Considerazioni dottrinali*, in «Antonianum» 69, 1990, pp. 23 ss.

⁽¹⁵⁾ Per una valutazione del problema dalla prospettiva ortodossa, vedi J.D. ZIZIOLAS, *Las conferencias episcopales: reacciones ecuménicas. Causa nostra agitur? Punto de vista ortodoxo*, in «Naturaleza y futuro de las conferencias episcopales», Salamanca, 1988, pp. 461 ss.

trebbe ricondursi alle seguenti due affermazioni principali: innanzitutto, che «i singoli vescovi, nella loro cura pastorale ordinaria, si rapportano alla Chiesa universale» (AS n° 11); e in secondo luogo, che il tipo di attuazione collegiale propria del collegio episcopale nei confronti della Chiesa universale, non è significativamente parificabile ad altre attività che i vescovi compiono collettivamente a livello regionale (AS n° 10). Cercheremo di sviluppare brevemente ambedue le idee.

A differenza dell'ufficio primaziale, al quale si riconosce la facoltà di determinare il modo «sive personalem sive collegialem» di esercitare la suprema autorità nei confronti della Chiesa universale (can. 333 § 3 CIC), il modo di agire del vescovo diocesano «è strettamente personale» (AS n° 10). La sua autorità personale è, infatti, suscettibile di subire, nell'ambito della propria diocesi, «sviluppi» di natura giuridica (in forma vicaria o delegata) o di ordine sacramentale (associando, cioè, presbiteri o diaconi al proprio ministero), stabilendo così i propri collaboratori. Ma il vescovo non può invece, di propria iniziativa, esercitare tale potestà in maniera collegiale con altri vescovi, né può rinunciare unilateralmente ad una parte del potere che ha ricevuto in favore di una qualunque riunione di vescovi: la potestà che gli è stata personalmente conferita non ammette, in questa maniera, sviluppi in senso collegiale⁽¹⁶⁾. In realtà, al vescovo non è consentito di rinunciare in alcun modo alle proprie responsabilità, nemmeno deferendo i propri compiti al consiglio presbiterale o ad altri organismi o uffici diocesani, oltre i limiti e le modalità stabilite dal diritto, che rimette sempre in lui la possibilità dell'ultimo controllo delle situazioni di governo.

Al di là della propria Chiesa, sul piano costituzionale i vescovi diocesani «si rapportano alla Chiesa universale» in modo immediato e diretto, nel contesto proprio della mutua interiorità tra la Chiesa universale e la Chiesa particolare⁽¹⁷⁾. Di conseguenza, nella loro cura

(16) «I Vescovi non possono autonomamente, né singolarmente né riuniti in conferenza, limitare la loro sacra potestà in favore della conferenza episcopale, e meno ancora di una sua parte, sia essa il consiglio permanente, o una commissione o lo stesso presidente». (AS, n° 20)

(17) Su questo, vedi lettera *Communione Notio*, cit., n. 8. Come ribadito dal Prefetto della Congr. per la Dottrina della Fede nell'atto di presentazione del documento «... la conferenza non è una struttura di mediazione dal punto di vista teologico tra il singolo vescovo e il collegio episcopale "cum Petro et sub Petro". Il singolo vescovo

pastorale ordinaria e nell'esercizio della loro potestà (can. 381 CIC) i vescovi rimangono (sempre sul piano costituzionale) in esclusivo rapporto di subordinazione rispetto all'autorità suprema del sommo pontefice e del collegio episcopale (can. 330 CIC), autorità che, in quanto proprie della Chiesa universale, sono preve al vescovo diocesano, sia sul piano ontologico che su quello temporale (AS n° 12) ⁽¹⁸⁾. Ne consegue, in modo abbastanza chiaro che, qualunque sovra-ordinazione stabilita nei confronti del vescovo diocesano dovrà necessariamente essere a seguito di una iniziativa dell'autorità suprema che, delimitando in certo modo il potere episcopale personale dei vescovi interessati, assegna ruoli concreti a determinati uffici posti al di sopra di loro (metropolita, patriarca), o le affida alle riunioni collettive di vescovi (conferenze episcopali, *coetus* provinciali, etc.).

Nell'affermare che l'agire del vescovo è «strettamente personale», il documento tiene subito a ribadire che nella sua attività egli è necessariamente «animato dallo spirito comunione» (AS n° 11), in quanto essa riguarda compiti che «non possono essere esercitati se non nella comunione gerarchica col capo e con le membra del collegio» (LG, 21; can. 375 § 2 CIC). In altre parole, pur non ammettendo uno sviluppo collegiale, in senso vero e proprio, il governo personale del vescovo non può in nessun momento sottrarsi alle esigenze di comunione con gli altri vescovi (e, ovviamente, in modo particolare rispetto ai vescovi più vicini) derivate dal comune vincolo sacramentale. È chiaro che la rilevanza giuridica di questo genere di esigenze di comunione episcopale nel governo risulta indeterminata; ma è anche vero che nell'ambito delle decisioni del vescovo — nello stesso processo decisionale — egli non può non avere particolare conto delle opinioni espresse dai confratelli nell'episcopato senza infrangere detto «spirito comunione». Per questa ragione, nei confronti degli altri vescovi, ogni vescovo diocesano viene a trovarsi, in forma quasi permanente, in una situazione che prende sicuro indirizzo dal dettato normativo del can. 127 § 2, 2° CIC, riguardante

è legato al collegio immediatamente in virtù della sua ordinazione e non tramite la conferenza episcopale. Sicché la relazione con la conferenza episcopale non è di per sé garanzia teologica di maggiore comunione con l'intero collegio «uno e indiviso» (loc. cit., p. 4).

⁽¹⁸⁾ Tale priorità è, infatti, ribadita sia dalla lettera *Communio Notio*, cit., n. 9, che dal corsivo «La Chiesa come comunione...», cit., (cfr. «Ius Ecclesiae» 5, 1993, pp. 841 ss.).

la rilevanza giuridica dei pareri non vincolanti formulati dagli organi consultivi: il vescovo diocesano — si potrebbe dire — sebbene non abbia alcun obbligo (di natura giuridico-formale) di aderire al loro parere (al parere, cioè, degli altri vescovi), tuttavia non si discosti da esso, specialmente se unanime, senza una preminente ragione⁽¹⁹⁾. In questi casi, il giudizio del vescovo rimane, com'è ovvio, insindacabile, come effetto, appunto, del carattere personale e insostituibile della responsabilità di titolare dell'ufficio pastorale.

Il secondo discorso che abbiamo preannunziato come portante del documento che stiamo commentando, è strettamente legato al precedente. Riguarda il fatto che « a livello di raggruppamento di Chiese particolari per aree geografiche (nazione, regione, ecc.), i vescovi ad esse preposti non esercitano congiuntamente la loro cura pastorale con atti collegiali pari a quelli del collegio episcopale » (AS n° 10)⁽²⁰⁾. Una cosa è, quindi, l'azione dell'intero collegio episcopale chiamato ad agire dal proprio capo, e un'altra, di natura e rilevanza completamente diversa, l'attività che possano spiegare i vescovi di una determinata zona o regione geografica agendo comunemente.

Nel caso del soggetto episcopale collettivo che è titolare dell'autorità suprema, il collegio episcopale, ci si trova di fronte ad uno degli elementi costitutivi dell'unità della Chiesa, in seno al quale si realizza la comunione ecclesiale. La sua azione legittima acquista, di conseguenza, carattere di potestà suprema (can. 336 CIC); e la sua efficacia riguarda, sempre e necessariamente, la Chiesa universale, anche se, com'è ovvio, in quanto al contenuto degli interventi essa può riguardare un ambito più delimitato dal punto di vista geografico. Non è dato ipotizzare, invece, secondo il documento, che altre aggregazioni episcopali di ambiti geograficamente più ristretti (regio-

⁽¹⁹⁾ In questo senso, e a proposito delle decisioni non vincolanti delle conferenze episcopali, il n. 212, *b*) del direttorio *Ecclesiae imago*, della Congr. per i Vescovi, del 22 febbraio 1973, segnalava: « Le altre decisioni e norme della conferenza, non aventi forza di obbligo giuridico, ordinariamente il vescovo le fa sue in vista dell'unità e carità verso i confratelli, a meno che non ostino gravi motivi di cui egli è giudice davanti al Signore ». Com'è ovvio, nella raccomandazione di « fare propri » questo genere di provvedimenti è implicita la valutazione da parte del vescovo dell'opportunità di un gesto simile: non si tratta di un automatismo.

⁽²⁰⁾ Affermazione in netto contrasto con ciò che in merito sostiene, per esempio, la teologia ortodossa: cfr. J.D. ZIZIOULAS, *Las conferencias episcopales: reacciones ecuménicas. Causa nostra agitur? Punto de vista ortodoxo*, cit., passim.

nali, nazionali), possano avere un'autorità ugualmente collegiale (sia in quanto alla rilevanza giuridica degli atti che per ciò che riguarda l'impegno istituzionale del collegio episcopale), proprio perché la dimensione collegiale del sacramento dell'episcopato, quella che incorpora l'ordinato al collegio e lo rende partecipe della *sollicitudo omnium ecclesiarum*, si esprime in modo proprio nei confronti di tutta la Chiesa (AS n° 11) ⁽²¹⁾.

Non si ammette, dunque, nel documento che in base al sacramento dell'episcopato, assieme alla dimensione di carattere universale propria del collegio dei vescovi, coesistano anche altre manifestazioni di collegialità di ambito nazionale, regionale, etc. Quanto meno, le aggregazioni episcopali esistenti a livello regionale non vanno messe sullo stesso piano costituzionale di quello corrispondente al collegio episcopale. E tuttavia, un qualche fondamento e giustificazione va avanzata per le espressioni collettive dell'episcopato a livello regionale.

Il documento, coerente con i due livelli di autorità episcopale che ha rintracciato, corrispondente ai due piani ontologici in cui appare la Chiesa (universale e particolare), individua la potestà delle riunioni episcopali a carattere regionale come esercizio collettivo del potere dei vescovi che vi appartengono, in seguito ad un intervento limitativo della loro personale autorità da parte della Santa Sede (LG, 27, CD, 8). L'autorità delle conferenze episcopali viene quindi presentata anziché come «esercizio del potere collegiale dell'episcopato», come attuazione collettiva del potere personale che hanno i vescovi nelle rispettive Chiese particolari. Di conseguenza, le riunioni episcopali a livello regionale non possono, da sole, far prevalere le posizioni di maggioranza nei confronti dell'autorità personale dei vescovi senza una previa investitura di autorità da parte della Santa Sede ⁽²²⁾.

⁽²¹⁾ «Occorre, infatti, tenere presente che l'appartenenza dei singoli vescovi al collegio episcopale si esprime, nei confronti di tutta la Chiesa, non solo con i suddetti atti collegiali, ma anche con la sollecitudine per essa che, sebbene non venga esercitata con atto di giurisdizione, sommamente contribuisce tuttavia al bene della Chiesa universale» (AS, n° 11).

⁽²²⁾ «L'efficacia vincolante degli atti del ministero episcopale esercitato congiuntamente in seno alle conferenze episcopali e in comunione con la sede apostolica deriva dal fatto che questa ha costituito tali organismi ed ha loro affidato, sulla base della sacra potestà dei singoli vescovi, precise competenze» (AS, n° 13).

Pur nella linearità dell'intero ragionamento sul profilo sacramentale, sembra, tuttavia, mancare un qualche cenno dottrinale complementare (e le conseguenze dell'omissione affiorano, come si vedrà, subito dopo) in riferimento a quelle altre realtà dove la guida del Popolo di Dio non è affidata ad un vescovo, bensì ad un presbitero, per esempio come vicario del sommo pontefice, il quale è membro a pieno diritto della rispettiva conferenza episcopale. È il caso dei prefetti apostolici, dei superiori delle missioni « sui iuris », di alcuni amministratori di amministrazioni apostoliche e, molto spesso, dei presbiteri che, con carattere transitorio, sono messi a guida delle diocesi in qualità di amministratori diocesani nelle situazioni di sede vacante⁽²³⁾. Si tratta, tutto sommato, di poche realtà e, se si vuole, di carattere abbastanza secondario; e tuttavia, esse svolgono nel presente contesto dottrinale il ruolo emblematico dei casi limite, risultando particolarmente utili e significative, anche sul profilo teologico, per approfondire adeguatamente sulla posizione di Pietro come capo del collegio, e sulla portata della sua funzione missionaria nei confronti dell'intera Chiesa (can. 782 § 1 CIC)⁽²⁴⁾. Più avanti torneremo nuovamente sull'argomento.

3. *Le dichiarazioni dottrinali delle conferenze episcopali.*

Uno degli obiettivi del documento che stiamo commentando era, come si è detto, determinare sufficientemente la rilevanza degli interventi dottrinali delle conferenze episcopali. Detto chiarimento risultava doveroso in seguito alla previsione normativa del can. 753 CIC, un testo procedente dagli schemi della *Lex Ecclesiae Fundamentalis*, rientrato nel codice all'ultimo momento⁽²⁵⁾: « I vescovi, che sono in comunione con il capo del collegio e con i membri, sia singolarmente sia riuniti nelle conferenze episcopali o nei concili particolari, anche se non godono dell'infalibilità nell'insegnamento, sono

(23) Cfr. J.I. ARRIETA, *Chiesa particolare e circoscrizioni ecclesiastiche*, in « *Ius Ecclesiae* » 6, 1994, pp. 3 ss.

(24) Per qualche cenno della funzione missionaria del sommo pontefice, vedi J.I. ARRIETA, *Diritto dell'organizzazione ecclesiastica*, cit., p. 224.

(25) Cfr. *Communicationes* 9, 1977, pp. 10 s.; *Relatio complectens synthesim animadversionum ab Em. mis atque Exc. mis Patribus Commissionis ad Novissimum Schema Codicis Iuris Canonici exhibitarum, cum responsionibus a Secretaria et Consultoribus datis*, *Typis Polyglottis Vaticanis*, MCMLXXXI, p. 357.

autentici dottori e maestri della fede per i fedeli affidati alla loro cura; a tale magistero autentico dei propri vescovi i fedeli sono tenuti ad aderire con religioso ossequio dell'animo»⁽²⁶⁾.

Il dibattito dottrinale in argomento è stato vivace negli anni passati⁽²⁷⁾, e il *motu proprio* non fa in proposito che tirare le somme dei principi dottrinali che ha precedentemente stabilito. Da una parte, nell'ambito dell'autorità riconosciutagli come pastore del proprio gregge⁽²⁸⁾, viene ribadito che «i fedeli affidati alla cura pastorale di un vescovo devono accordarsi col suo giudizio dato a nome di Cristo in materia di fede e di morale e aderirvi col religioso ossequio dello spirito» (AS n° 11). D'altra parte, pur precisando che l'insegnamento di qualunque vescovo in comunione col romano pontefice dev'essere da tutti ascoltato con venerazione «quali testimoni della divina e cattolica verità» (LG, 25), aggiunge che, in quanto maestri di fede, i singoli vescovi «non si rivolgono all'universale comunità dei fedeli se non con un atto di tutto il collegio episcopale» (AS n° 11). Di conseguenza, benché la «voce concorde dei vescovi di un determinato territorio», quando agiscono insieme, possa «giungere al loro popolo con maggiore efficacia e rendere più agevole l'adesione dei loro fedeli» (AS n° 21), in nessun caso il parere delle maggioranze espresse in seno a riunioni regionali dell'episcopato può imporsi (da solo) sul giudizio contrario del vescovo diocesano.

Ciò appare, infatti, come l'applicazione all'esercizio del *munus docendi* del tipo di rapporti tra vescovo diocesano e conferenza episcopale che vengono affermati precedentemente nel documento. Non essendoci a livello regionale concrete manifestazioni della collegialità episcopale, nel senso proprio prima descritto, al di sopra dell'autorità personale del vescovo diocesano non c'è da invocare nell'ambito magisteriale altra autorità se non quella della suprema

⁽²⁶⁾ Su questo, vedi il commento di E. TEJERO, *Comentario al can. 753*, in ComEx III/1, Pamplona, 1997, pp. 64 ss.

⁽²⁷⁾ Per il contesto dottrinale e la valutazione critica, vedi in argomento J. MANZANARES, *La autoridad doctrinal de las conferencias episcopales*, in «Naturaleza y Futuro de las conferencias episcopales», cit., pp. 289 ss.; F.J. URRUTIA, *De exercitio muneris docendi a conferentiis episcoporum*, in «Periodica» 76, 1987, pp. 605 ss.; G. GHIRLANDA, *De episcoporum conferentia deque exercitio potestatis magisterii*, in «Periodica» 76, 1987, pp. 603 ss.; A. ANTÓN, *¿Ejercen las conferencias episcopales un «munus magisterii»?*, in «Gregorianum» 70, 1989, pp. 439 ss.

⁽²⁸⁾ Cfr. LG, 22-23; Congr. per la Dottrina della Fede, Istruzione *Donum veritatis* n. 19, del 24 maggio 1990, AAS 82 (1990) 1550-1570.

potestà. Di conseguenza, perché possa essere pubblicata a nome e con l'autorità della conferenza episcopale una dichiarazione dottrinale riguardante una nuova questione sarà necessario, tra l'altro, che non vi siano obiezioni da parte di nessuno dei «vescovi diocesani membri» (così, al meno, risulterebbe dal ragionamento); vale a dire, sarà richiesto che la dichiarazione venga approvata all'unanimità; non però, secondo il *motu proprio*, all'unanimità dei membri di diritto della conferenza stessa (can. 450 § 1 CIC), bensì all'unanimità dei membri che siano vescovi⁽²⁹⁾. Nel conteggio dell'unanimità partecipa, dunque, il vescovo coadiutore e il vescovo ausiliare, oltre al vescovo diocesano, mentre non sono conteggiati invece il prefetto apostolico o l'amministratore diocesano, a meno che non siano vescovi.

Sarebbe semplicistico valutare la scelta dell'unanimità da una prospettiva soltanto matematica, poiché tale opzione non pare rispondere minimamente alla necessità di raggiungere maggioranze «rassicuranti» in seno alla conferenza; la scelta sembra corrispondere, invece, all'esigenza di ottenere risoluzioni che, in partenza, includano l'adesione di quanti nelle diocesi hanno personalmente una autorità magisteriale dalla quale non possono recedere, e che nemmeno la conferenza stessa può sorpassare (quanto meno, prima dell'intervento in merito della Santa Sede)⁽³⁰⁾. Infatti, affermata nel documento la natura non collegiale (in senso stretto) delle conferenze episcopali, il tipo di maggioranza richiesta adesso dalla legge non risulta paragonabile con le maggioranze stabilite, ad esempio, nelle riunioni del collegio episcopale, nel quale si procede all'interno di una logica differente, quella, appunto, della collegialità in senso stretto.

Il *motu proprio* indica diversi criteri per stabilire la legittimità di questo genere di dichiarazioni dottrinali da parte delle conferenze episcopali. Innanzitutto, la norma concerne unicamente gli interventi

(29) «Perché le dichiarazioni dottrinali della conferenza dei vescovi in riferimento al n. 22 della presente Lettera costituiscano un magistero autentico e possano essere pubblicate a nome della conferenza stessa, è necessario che siano approvate all'unanimità dai membri vescovi oppure che, approvate nella riunione plenaria almeno dai due terzi dei presuli che appartengono alla conferenza con voto deliberativo, ottengano la revisione (recognitio) della Sede Apostolica» (AS, cit., *Norme complementari sulle conferenze dei vescovi*, art. 1).

(30) Vedi l'opinione discordante di J. KOMONCHAK, *Consenso e unanimità*, in «Il Regno-documenti», 17, 1998, p. 571.

riguardanti «nuove questioni» o relativi a «nuovi problemi», limiti di per se abbastanza indeterminati che potrebbero lasciare spazio a valutazioni divergenti. In secondo luogo, il *motu proprio* stabilisce con chiarezza l'ambito territorialmente delimitato (e ciò è anche nuova fonte di problematiche nel versante pratico) che deve avere l'oggetto su cui versi l'intervento dottrinale della conferenza (e prevede anche le necessarie consultazioni con l'episcopato dei paesi vicini territorialmente o culturalmente), in quanto esso non può rivestire le caratteristiche del magistero universale, proprio soltanto dell'autorità suprema (AS n° 22). Infine, per quanto riguarda l'individuazione dell'organo a cui appartiene il diritto di fare pronunciamenti di carattere dottrinale in seno alla conferenza, seguendo la linea indicata da precedenti chiarimenti della Santa Sede⁽³¹⁾, il testo segnala che l'autorità in materia dottrinale risiede nell'assemblea plenaria (AS n° 23): non è consentito alcun genere di deleghe per l'esercizio di questa autorità in favore degli organismi permanenti o delle commissioni⁽³²⁾: eventuali dichiarazioni dottrinali di altro genere da parte della commissione dottrinale della conferenza richiedono la previa autorizzazione da parte del consiglio permanente della conferenza stessa⁽³³⁾.

L'argomentazione sembra ineccepibile e, come si vede, segue con coerenza altri pronunciamenti della Chiesa in materie analoghe. Tuttavia, non risultano completamente chiare alcune questioni, probabilmente collaterali rispetto all'oggetto centrale del documento, ma non per ciò prive di significato.

a) Sia il n° 22 del testo che l'art. 1 delle norme complementare circoscrivono l'unanimità che dev'essere raggiunta in questioni dottrinali ai soli membri-vescovi⁽³⁴⁾, escludendo dal conteggio in queste

⁽³¹⁾ Cfr. Pont. Comm. per l'Interpretazione dei decreti del Concilio Vaticano II, Risposta del 10 giugno 1966, AAS 60 (1968) 361; e del 31 gennaio 1980, AAS 72 (1980) 106.

⁽³²⁾ «Nessun organismo della conferenza episcopale, tranne la riunione plenaria, ha il potere di porre atti di magistero autentico. Né la conferenza episcopale può conferire tale potere alle commissioni o ad altri organismi costituiti al suo interno» (AS, *Norme complementari sulle conferenze dei vescovi*, art. 2).

⁽³³⁾ «Per altri tipi di intervento diversi da quelli di cui all'articolo 2, la commissione dottrinale della conferenza dei vescovi deve essere autorizzata esplicitamente dal consiglio permanente della conferenza» (AS, cit., *Norme complementari sulle conferenze dei vescovi*, art. 3).

⁽³⁴⁾ Infatti, è in tale senso che la disposizione è stata ripresa dal nuovo Statuto

materie altri eventuali membri di diritto della conferenza che, sia provvisoriamente (amministratore diocesano), sia in modo stabile (prefetto apostolico, amministratore apostolico non vescovo, etc.), sono pastori effettivi delle relative circoscrizioni ecclesiastiche. Il testo fa addirittura prevalere il voto del vescovo ausiliare, che non è il responsabile primario della guida pastorale di una comunità, sul voto di chi si trova alla guida immediata di una porzione del Popolo di Dio. Tale scelta introduce un criterio di distinzione tra i membri di diritto della conferenza episcopale che prima non era presente, e potrebbe rappresentare una innovazione degna di rilievo nel modo di concepire, complessivamente parlando, le conferenze episcopali⁽³⁵⁾.

Forse, più coerente con l'intero ragionamento (ma ciò avrebbe comportato sensibili distinzioni tra i vescovi che fanno parte della conferenza), sarebbe stato delimitare le esigenze di unanimità in questioni dottrinali ai «vescovi diocesani membri», e non semplicemente ai vescovi membri, in quanto il problema dottrinale che conduce a chiedere l'unanimità è posto, appunto, dai vescovi diocesani, titolari cioè delle rispettive sedi, e non invece dagli ausiliari o addirittura dai vescovi coadiutori. Con l'attuale testo, essendo chiamati ausiliari e coadiutori a comporre necessariamente l'unanimità, emerge addirittura la possibilità di non poter approvare all'unanimità una dichiarazione dottrinale che conta invece col parere favorevole di tutti i vescovi diocesani⁽³⁶⁾.

CEI, prima conferenza episcopale ad avere fatto rivedere i propri statuti, in conformità con l'art. 4 delle Norme complementari del *motu proprio Apostolos Suos*. Il testo del relativo art. 17 dello Statuto CEI è questo: «Le dichiarazioni dottrinali della conferenza perché possano costituire un magistero autentico ed essere pubblicate a suo nome ne "Notiziario della conferenza episcopale Italiana", devono essere approvate dall'Assemblea Generale in riunione plenaria e con il voto unanime dei membri vescovi o con la maggioranza di almeno due terzi dei vescovi aventi voto deliberativo; in quest'ultimo caso, però, alla promulgazione deve precedere la recognitio della Santa Sede» (art. 17, Statuto della conferenza episcopale Italiana del 19 ottobre 1998, in «Notiziario CEI» 9, 1998, pp. 273-301, in particolare, p. 288).

⁽³⁵⁾ La distinzione emerge, per esempio, nell'art. 7 § 2 dello Statuto CEI quando, in riferimento all'art. 6 che indica quali siano i membri della CEI seguono le indicazioni del can. 450 §1 CIC, aggiunge «hanno voto deliberativo i vescovi e ordinari indicati nell'art. 6 fatto salvo quanto disposto nell'art. 17» (Ibid. p. 285); nel testo in nota precedente.

⁽³⁶⁾ Appare chiaro che, trattandosi di questioni magisteriali, si è voluto privilegiare la condizione episcopale dei membri della conferenza; e tuttavia, forse si è r

b) Il n° 22 del documento applica in maniera analogica alle dichiarazioni dottrinali delle conferenze che non raggiungessero l'unanimità il criterio della «recognitio» dei decreti generali stabilito dal can. 455 § 2 CIC⁽³⁷⁾. Ciò che, a prima vista, potrebbe sembrare abbandono da parte del documento della coerenza sacramentale in beneficio di criteri meramente tecnico-giuridici, risulta in verità una scelta tecnica per evitare la «prepotenza» — se così si può parlare — delle minoranze in seno alle conferenze, consentendo l'intervento della suprema autorità della Chiesa per sostenere una decisione della conferenza soltanto presa a maggioranza. Tuttavia, si pone, tra l'altro, il problema di quale sia il soggetto che debba realizzare questa peculiare «recognitio»⁽³⁸⁾, e anche quale sia la natura e il significato del sostegno che venga dato in questi casi alla maggioranza della conferenza, poiché ovviamente un tale atto dovrebbe sempre apparire come espressione dell'autorità magisteriale di questa.

4. *La natura giuridica delle conferenze episcopali.*

Anche se la prospettiva dominante che adotta il *motu proprio Apostolos Suos* sia di carattere teologico, non mancano nel testo le indicazioni di portata giuridica.

alla fine la coerenza con i postulati del ragionamento che conducevano a richiedere l'unanimità in questo genere di votazioni.

⁽³⁷⁾ «Se le dichiarazioni dottrinali delle conferenze episcopali sono approvate all'unanimità, indubbiamente possono essere pubblicate a nome delle conferenze stesse, e i fedeli sono tenuti ad aderire con religioso ossequio dell'animo a quel magistero autentico dei propri vescovi. Se però viene a mancare tale unanimità, la sola maggioranza dei vescovi di una conferenza non può pubblicare l'eventuale dichiarazione come magistero autentico della medesima a cui debbano aderire tutti i fedeli del territorio, a meno che non ottengano la revisione (recognitio) della Sede Apostolica, che non la darà se tale maggioranza non è qualificata» (AS, n° 22).

⁽³⁸⁾ La *recognitio* indicata dal can. 455 § 2 CIC per i decreti generali spetta alla Congr. per i Vescovi (art. 82 cost. ap. *Pastor Bonus*, del 28 giugno 1988, AAS 80 (1988) 880); tuttavia, sarebbe anche legittimo ritenere che, in questo caso, non ci troviamo davanti alla «recognitio» originariamente delineata dal legislatore per i decreti generali del can. 30 CIC, essendo quindi possibile per le dichiarazioni dottrinali far capo direttamente alla Congr. per la Dottrina della Fede. C'è da valutare, tuttavia, in quale misura una scelta del genere non aggiunga elementi di disordine nel coordinamento del lavoro dei dicasteri, e nei rapporti della Santa Sede con le conferenze episcopali.

Riguardo la natura delle conferenze episcopali, il documento ribadisce che le conferenze sono una riunione di vescovi della stessa regione (della stessa nazione, di solito), non una riunione di Chiese. Così, infatti, dev'essere letta la rubrica del titolo II che antecede il can. 431 CIC — «*De Ecclesiarum particularium coetibus*» — che si rivela alquanto inesatta, al meno per quanto riguarda l'istituto di cui ci stiamo occupando⁽³⁹⁾.

Le conferenze episcopali non sono espressione della collegialità dell'episcopato in senso proprio. L'affermazione, tuttavia, ha un valore più strutturale che operativo. Vale a dire, significa propriamente che le conferenze non sono istanze regionali del potere o dell'autorità che risiede nel collegio episcopale — il quale, come tale, è un collegio unico e indiviso — ; ma ciò non vuol dire, come si è fatto notare prima, che nell'attività collettiva della conferenza, non sia in atto tra i vescovi lo spirito collegiale che ha come fondamento la loro compartecipazione nello stesso sacramento e nelle stesse responsabilità⁽⁴⁰⁾. Pur non essendoci un ambito collegiale di autorità a livello regionale, è stata concessa ai vescovi la possibilità di esercitare in comunione — e quindi in spirito di collegialità — alcuni aspetti della loro personale autorità⁽⁴¹⁾.

Il documento segnala varie volte che la potestà esercitata dalle conferenze episcopali ha come base una concessione da parte della

⁽³⁹⁾ Per ciò, non sembra del tutto esatto segnalare che la conferenza episcopale fa riferimento ad un proprio raggruppamento di Chiese particolari: proprio il desiderio di sottrarsi alle conclusioni che avrebbero fatto seguito ad una tale relazione motivarono, come si sa, la sostanziale modifica del concetto di regione ecclesiastica alla fine dei lavori di revisione del CIC (cfr. in merito J. I. ARRIETA, *Instrumentos supradiocesanos para el gobierno de la Iglesia particular*, in «*Ius Canonicum*» 48, 1984, pp. 607 ss.; J. I. ARRIETA, *Comentario al can. 432*, in *ComEx II*, pp. 892 s.). Il margine per approfondire questa problematica va dunque ritrovato entro i termini in cui l'ordinamento canonico, compreso l'*Apostolos suos*, situano tali relazioni tra la riunioni di vescovi e le loro rispettive Chiese particolari «raggruppate» in province ecclesiastiche o in regioni ecclesiastiche, ma non a livello di conferenza episcopale nazionale (vedi A. ANTÓN, *La lettera apostolica 'Apostolos suos' di Giovanni Paolo II*, cit., pp. 128 ss.).

⁽⁴⁰⁾ In argomento, vedi L. NAVARRO, *Manifestazioni giuridiche della comunione fra i vescovi*, in «*Ius Ecclesiae*» 3, 1991, 573-585.

⁽⁴¹⁾ Anche se comprendiamo i motivi della distinzione tra collegiata affettiva e collegialità effettiva, ci sembra rispondere in parte ad un indebito riduttivismo della giuridicità: cfr. J. I. ARRIETA, *Il Sinodo dei vescovi quale istituto di comunione*, in «*Ius Ecclesiae*» 3, 1991, pp. 356 ss; nello stesso senso, vedi A. ANTÓN, *La lettera apostolica 'Apostolos suos' di Giovanni Paolo II*, cit., pp. 128 ss.

suprema autorità. Non si tratta, quindi, di un potere originario conferenze stesse; e nemmeno di un'autorità direttamente derivata dalla spontanea cessione di potere da parte dei vescovi membri quali la costituzione della Chiesa non consente di realizzare attraverso di capitolazioni. «L'efficacia vincolante degli atti del ministero episcopale esercitato congiuntamente in seno alle conferenze episcopali e in comunione con la Sede Apostolica deriva dal fatto che questa ha costituito tali organismi ed ha loro affidato, sulla base della loro potestà dei singoli vescovi, precise competenze» (AS n° 13) e quindi, la Santa Sede ad affidare le competenze, circoscrivendo l'autorità dei vescovi nel modo indicato in LG, 27 e CD, 8.

Più complesso diventa il tentativo di far rientrare la qualificazione della potestà della conferenza episcopale entro le strette categorie concettuali delineate dal can. 131 CIC. Escluso, infatti, che possa essere annoverata entro i parametri della «potestà ordinaria propria» — che, nella logica del codice, sarebbe possibile soltanto attraverso il riconoscimento del carattere «collegiale» stretto della conferenza —, rimane soltanto la possibilità del ricorso alla categoria della vicarietà — e, in tale caso, le conferenze episcopali verrebbero situate sullo stesso piano organizzativo della curia romana, come organismo vicario del sommo pontefice —, o, come ultima alternativa, l'evenienza di concepire l'investitura di autorità alle conferenze episcopali da parte della Santa Sede sulla scia delle tecniche giuridiche che seguono il regime giuridico della potestà delegata.

Più concretamente, in altra circostanza abbiamo indicato lo strumento delle facoltà abituali (can. 132 CIC), come adeguatamente rispondente, sia dal punto di vista tecnico-giuridico che da quello operativo e relazionale, al genere di rapporti che di fatto vengono stabilirsi (anche sul piano teologico) fra la Santa Sede e le conferenze episcopali⁽⁴²⁾. A nostro avviso, il sistema di facoltà abituali, considerato in termini giuridici e amministrativi, riflette anche il tipo di relazioni che le conferenze intrattengono con la Santa Sede (normalmente attraverso i rispettivi nunzi) per quanto riguarda i rapporti Chiesa-Stato, sia per la negoziazione e conclusione di concordati e

⁽⁴²⁾ Cfr. J.I. ARRIETA, *Diritto dell'organizzazione ecclesiastica*, cit., p. 507. Da questo punto di vista, i decreti generali delle conferenze episcopali sarebbero da configurare come deleghe di potestà legislativa effettuate nei termini del can. 135 § 2 CIC, sotto l'aspetto concreto e con le caratteristiche proprie — di stabilità, titolarità impropria, autonomia operativa e controllo — delle facoltà abituali (cfr. can. 132 CIC).

di, sia per il relativo sviluppo normativo all'interno dell'ordinamento canonico⁽⁴³⁾.

Oltre al mandato contenuto nell'art. 4 delle norme complementari del *motu proprio Apostolos Suos* di sottoporre nuovamente alla cognizione della Santa Sede (can. 451 CIC)⁽⁴⁴⁾ gli statuti di tutte le conferenze, il documento contiene altre determinazioni giuridiche e ci limitiamo a segnalare.

a) Ribadito il criterio secondo cui soltanto i vescovi diocesani hanno diritto di voto passivo per le cariche di presidente e di vicepresidente della conferenza⁽⁴⁵⁾, e confermata anche la facoltà di determinare negli statuti la natura del voto dei vescovi ausiliari⁽⁴⁶⁾, il *motu proprio* chiede di tener conto « della proporzione tra vescovi diocesani e vescovi ausiliari e altri vescovi titolari, perché una eventuale maggioranza di questi non condizioni il governo pastorale dei vescovi diocesani » (AS n° 17)⁽⁴⁷⁾. Si tratta, in realtà, di una direttiva la cui effettività corrisponde piuttosto alle congregazioni romane competenti per concedere ausiliari alle sedi episcopali, e serve da criterio generale per effettuare la richiesta di cui tratta il can. 403 § 1 CIC.

b) Lo stesso n° 17 del documento conferma il criterio dell'appartenenza alla conferenza di quanti siano equiparati in diritto ai vescovi diocesani, sia in forma stabile che transitoria. Tuttavia, la condizione di membro non è trasferibile: essa comporta l'obbligo di partecipare personalmente alle sedute di lavoro, ruolo che non può es-

⁽⁴³⁾ Cfr. can. 365 § 2 CIC che ha modificato in « *exquirere non omittat* » il datodi « *utiliter exquiret* » dell'art. X del *motu proprio Sollicitudo omnium Ecclesiarum* del 24 giugno 1969, AAS 61 (1969) 483.

⁽⁴⁴⁾ « Le conferenze episcopali devono rivedere i loro statuti perché siano conformi con i chiarimenti e le norme del presente documento oltreché con il Codice di diritto canonico, ed inviarli successivamente alla Sede Apostolica per la revisione (recupero), a norma del can. 451 del C.I.C. » (AS, cit., *Norme complementari sulle conferenze dei vescovi*, art. 4).

⁽⁴⁵⁾ Cfr. Pont. Comm. per l'Interpretazione autentica del Codice di Diritto Canonico, Risposta del 23 maggio 1988, AAS 81 (1989) 388.

⁽⁴⁶⁾ Come si sa, non sono molte le conferenze episcopali che abbiano riservato agli ausiliari il solo voto consultivo (vedi in merito lo studio di J. RUIZ ORTA, *La participación de las Conferencias episcopales en el Derecho canónico universal y particular*, in *Revista de Derecho Canonico*, Università di Navarra, Pamplona, 1992, pp. 135 ss).

⁽⁴⁷⁾ Una problematica che lo stesso documento ha voluto allargare contemplando gli ausiliari nel computo dell'unanimità richiesta per le dichiarazioni dottrinali nome della conferenza.

sere delegato: « attesa la natura della conferenza episcopale, la partecipazione del membro della conferenza non è delegabile » (AS n° 17) ⁽⁴⁸⁾.

c) Qualche novità maggiore riveste invece, almeno come criterio generale, la previsione secondo cui si ritiene opportuno « che gli statuti delle conferenze episcopali prevedano la presenza dei vescovi emeriti con voto consultivo », sebbene una tale regola era già presente in alcuni statuti di conferenze episcopali ⁽⁴⁹⁾. « Si abbia particolare cura — segue il testo — di farli partecipare a talune commissioni di studio, quando si trattano temi nei quali un vescovo emerito sia particolarmente competente » (AS n° 17) ⁽⁵⁰⁾. Il documento non intende tuttavia modificare il criterio dell'appartenenza in qualità di « membro » alla conferenza stabilito dal can. 450 § 1 CIC; ed è piuttosto rivolto a « consolidare per via statutaria » la partecipazione dei vescovi emeriti in qualità di « invitati » (can. 450 § 1 CIC) con voto consultivo.

Tuttavia, la questione non è priva di rilievo, in quanto segna un lieve spostamento dal criterio *funzionale* stabilito per determinare la composizione delle conferenze episcopali, al criterio *sacramentale* della condizione episcopale ⁽⁵¹⁾. Benché, da un punto di vista *formale*, la presenza degli emeriti avvenga soltanto a titolo di « invitati », da una prospettiva *materiale* che tenga conto delle dinamiche pro-

⁽⁴⁸⁾ Per esempio, l'art. 3 degli Statuti della conferenza episcopale del Belgio, del 3 marzo 1984, consentono al vescovo diocesano farsi presente attraverso il vicario generale della diocesi (cfr. R. ASTORRI, *Gli statuti delle conferenze episcopali*, I, Europa, Padova, 1987, p. 66);

⁽⁴⁹⁾ Cfr., per esempio, art. 15 degli Statuti CEI del 19 ottobre 1998 (*loc. cit.*, p. 287); art. 10 degli Statuti della conferenza episcopale di Francia del 25 novembre 1975, (R. ASTORRI, *Gli statuti delle conferenze episcopali*, I, Europa, cit., p. 72).

⁽⁵⁰⁾ Il n° 4 delle « Normae de episcopis ad officio cessantibus », della Congr. per i Vescovi, del 31 ottobre 1988, indicavano quanto segue: « Quodsi statuta conferentiarum episcoporum praesentiam episcoporum emeritorum cum voto consultivo non praevideant, tunc cura habeatur eos participes efficere cuiusdam conventus et quarundam commissionum a studiis, cum themata pertractantur, in quibus episcopi emeriti sint peculiariter competenes » (« Communicationes », 20, 1988, p. 168).

⁽⁵¹⁾ A mio avviso, le conferenze episcopali sono considerate dal diritto canonico in una prospettiva prevalentemente *funzionale*, come istituti utili a radunare i « pastori » a carico delle porzioni del Popolo di Dio di un'area geografica, indipendentemente dalla loro condizione episcopale. Così emerge, almeno, dal can. 450 § 1 CIC e dalle sue fonti conciliari. Altrimenti, non sarebbe possibile comprendere per quale ragione il CD, 38.2 a proposito dei membri della conferenza episcopali abbia voluto usare i termini di « ordinarii locorum cuiuscumque ritus, vicariis generalibus exceptis ».

prie di questo tipo di riunioni, gli emeriti risultano pienamente inseriti nel processo deliberativo e, di conseguenza, il «coetus» in tale modo configurato (integrato, cioè, anche dagli emeriti) si avvicina di molto ai collegiali «non paritari» delineati dal can. 115 § 2 CIC⁽⁵²⁾.

Va inoltre ricordato che, nell'ottica del governo in comunione, prospettiva che, si può ben dire, appartiene in modo precipuo al governo pastorale proprio dei vescovi, la distinzione tra voto consultivo e voto deliberativo vede svanire una parte della sua rilevanza: non dal punto di vista giuridico formale, ma certamente si in una prospettiva che tenga conto del rapporto comunionale tra vescovi.

5. *Alcune considerazioni di carattere organizzativo.*

Il *motu proprio* fa eco alle critiche di burocratizzazione e di egemonia su istanze diocesane da più parti avanzate nei confronti delle conferenze episcopali⁽⁵³⁾. Non è questo il posto per fare valutazioni in argomento; e, tuttavia, appare inconfutabile dai fatti che l'istituto è ormai diventato una realtà insostituibile nel governo della Chiesa, e nello sviluppo dell'ordinamento canonico. Vorrei, però, accennare in chiusura ad alcune delle sue caratteristiche organizzative che, messe a confronto col tradizionale modo di considerare il governo pastorale, non possono non richiamare una qualche attenzione.

Le conferenze episcopali rappresentano nella società ecclesiale, e probabilmente anche in un contesto ancora più vasto, la prima esperienza organizzativa di assemblea legislativa — e, in questo caso, non è solo legislativa⁽⁵⁴⁾ — di carattere «intermittente» (radunata, cioè, in modo discontinuo, a intervalli), dotata di una propria e complessa organizzazione di *staff* in permanente attività. Poiché l'organo

(52) Cfr. J.I. ARRIETA, *Diritto dell'organizzazione ecclesiastica*, cit., pp. 129-130.

(53) «Tali finalità (quelle proprie delle conferenze episcopali) esigono, comunque, di evitare la burocratizzazione degli uffici e delle commissioni operanti tra le riunioni plenarie. Si deve tener conto del fatto essenziale che le conferenze episcopali con le loro commissioni e uffici esistono per aiutare i vescovi e non per sostituirsi a essi» (AS n° 18).

(54) Riguardante, al di là di altri compiti più generali, decreti generali legislativi (cann. 29-30 CIC) e anche decreti generali esecutivi (cann. 31-33 CIC); cfr. anche su questo, Pont. Comm. per l'Interpretazione autentica del CIC, risposta del 5 luglio 1985, AAS 77 (1985) 771).

collettivo che assume la titolarità delle funzioni della conferenza episcopale (l'assemblea generale) è radunato poche volte all'anno, non essendoci al suo interno una propria gerarchia ecclesiastica di supremazia⁽⁵⁵⁾, l'istituzione affida la continuità della propria attività — secondo le previsioni statutarie e dei regolamenti — a deputazioni permanenti scelte tra i propri membri — una presidenza, una commissione permanente, etc. (cfr. cann. 451-452 CIC) — nonché ai propri organismi di carattere tecnico, organizzati normalmente per settori di attività.

Una simile struttura, come dico, non ha paragone nell'organizzazione ecclesiastica provinciale (cfr. can. 431 CIC), né in quella della curia patriarcale delle Chiese orientali (cfr. cann. 114 ss. CCEO) dov'è dato riscontrare, invece, una gerarchia ecclesiastica, pur limitata nei contenuti, impersonata nel metropolita o nel patriarca. Ma non ha somiglianza neanche con l'organizzazione conciliare — sia quella dei concili ecumenici che quell'altra dei concili particolari — il cui *staff* proprio possiede natura transitoria ed è del tutto funzionale all'attività materiale dell'assemblea conciliare⁽⁵⁶⁾. La struttura della conferenza episcopale avrebbe una qualche somiglianza con quella che risulterebbe dall'affiancare ad un concilio (e l'esempio non è pienamente adeguato perché i concili hanno una prevalente funzione legislativa, secondo il can. 445 CIC) una curia amministrativa stabile, con l'incarico di dare seguito alle decisioni conciliari⁽⁵⁷⁾.

È facile capire che, come conseguenza di una organizzazione del genere, venga a crearsi in maniera spontanea, una complessa serie di processi relazionali del tutto inesistenti prima che comparissero le conferenze episcopali nell'orizzonte del governo pastorale della Chiesa (rapporti tra i membri dell'assemblea singolarmente presi; rapporti con gli organi individuali o collettivi stabilmente costituiti;

⁽⁵⁵⁾ Manca, per esempio, un ufficio come quello del metropolita o del patriarca (cfr. cann. 435-438 CIC).

⁽⁵⁶⁾ Per esempio, nel caso del Concilio Vaticano II, lo *staff* stabilito dal *motu proprio Appropinquante Concilio*, del 6 agosto de 1962, AAS 54 (1962) 609-631, e successive modifiche.

⁽⁵⁷⁾ Non ha nemmeno paragone con l'organizzazione del Sinodo dei vescovi, poiché la Segreteria del Sinodo svolge soltanto compiti funzionali di « collegamento tra le diverse assemblee del medesimo » (art. 11 § 1, *Ordo Synodi episcoporum celebrandae*, dell'8 dicembre 1966, AAS 59 (1967) 91-103, e successive modifiche.

rapporti con gli organismi tecnici della propria conferenza episcopale, etc.). Inoltre, accanto all'organizzazione formale della conferenza, stabilita negli statuti e regolamenti, sorge un'altra di natura informale che, tenendo conto delle peculiarità dell'organizzazione ecclesiastica, è suscettibile di trovare particolare sviluppo e incidenza concreta. L'incarico di gestire stabilmente negozi di rilevanza collettiva, anche quando tale attività sottostà alle direttrici dell'assemblea generale ed è passibile di sindacato, include apprezzabili margini di discrezionalità che finiscono per determinare posizioni di effettiva preminenza.

Nel contesto delle complesse esigenze pastorali del mondo moderno, non sempre appaiono del tutto giustificate le critiche — quanto meno quelle generali — di supremazia burocratica ogni tanto rivolte contro l'attività svolta dallo *staff* delle conferenze: il loro lavoro si rivela, in realtà, insufficiente per accudire alle incombenze pastorali del momento. E tuttavia, non c'è dubbio che una organizzazione come quella sommariamente descritta innesca tra i soggetti un tipo di dinamiche suscettibili di condizionare l'esercizio della funzione episcopale — sia quella di natura collettiva, per l'eventuale incidenza nella dinamica propria delle riunioni di gruppo all'interno della propria conferenza episcopale, sia quella di tipo personale che svolgono i singoli vescovi nelle loro rispettive diocesi — al di là, o quanto meno al margine, del dettato statutario.

È indubbio che una tale organizzazione del governo pastorale ha introdotto, quanto meno per via di fatto, elementi di novità nei tradizionali rapporti di governo di carattere bipolare esistenti tra vescovo diocesano e suprema autorità. Perciò, volendo assicurare i termini costituzionalmente bipolari del governo della Chiesa, oltre a puntare sull'adeguato autocontrollo da parte di quanti nelle conferenze occupano posizioni di preminenza, appare necessaria, da parte di tutti, l'adeguata consapevolezza dei limiti strutturali ed operativi propri dell'istituto, nonché la volontà di rafforzare i sistemi di sindacato e controllo, e di privilegiare soprattutto le linee di comunicazione diretta degli organismi della conferenza con i vescovi diocesani, attraverso questi, con i fedeli.

La conferenza episcopale, pur rispondendo a delle coordinate ecclesiali del tutto specifiche, va inserita nell'albo generale degli «istituti di corresponsabilità» e di «governo in comunione» della Chiesa. L'istituto, tuttavia, è da inquadrare all'interno di una particolare «logica» su come dev'essere concepita la responsabilità per-

sonale dei titolari degli uffici (il che include, tra l'altro, l'autocomprensione della propria funzione, e il grado di consapevolezza della sua dimensione diaconale), e su come deve rapportarsi tale responsabilità con la corresponsabilità che, in base a un fondamento teologico non meno sicuro, hanno gli altri componenti. L'ottimale impiego di questi istituti richiede, dunque, la partecipazione in una determinata « cultura di governo » (quella, appunto, del governo in comunione) che, prospettata dall'ultimo Concilio Ecumenico, richiede la pratica di non facili abilità personali.

JUAN IGNACIO ARRIETA

